



UNIVERSITÀ  
**CUSANO**

DECRETO n. 602/2022

**IL RETTORE**

**VISTO** lo Statuto dell'Unicusano;

**VISTO** il D.M. n. 509/1999;

**VISTO** il D.M. n. 270/04;

**VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 348 e successive modifiche;

**VISTA** la deliberazione degli organi di gestione;

**CONSIDERATA** la necessità di emanare il Regolamento per i Master Universitari, Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, Corsi di formazione e Alta formazione;

**DECRETA**

Art.1) E' emanato il Regolamento per i Master Universitari, Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, Corsi di formazione e Alta formazione.

Il presente decreto è acquisito nella raccolta interna e pubblicato sul sito dell'Unicusano.

Roma, 30 settembre 2022

IL RETTORE  
Prof. Fabio FORTUNA



# CUNIVERSITÀ CUSANO

## REGOLAMENTO PER I MASTER UNIVERSITARI, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, CORSI DI FORMAZIONE E ALTA FORMAZIONE

### Art. 1 - Istituzione e attivazione

1. L'istituzione di un corso di Master universitario di primo e secondo livello, corso di perfezionamento e aggiornamento professionale, corso di formazione o alta formazione (da ora in poi denominati genericamente Master e Corsi) è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Unicusano e dal Comitato Tecnico Organizzatore su proposta del Coordinatore della Facoltà o del Corso di Studio cui afferisce il corso e previa istruttoria dell'ufficio master o dal Comitato per la formazione post laurea, mentre il relativo bando è emanato con Decreto Rettorale.

Le Facoltà inseriscono i Master e i Corsi così approvati, nel piano annuale della loro offerta formativa.

2. La proposta deve illustrare:

- a) gli obiettivi formativi del corso, nonché gli sbocchi occupazionali previsti;
- b) il progetto generale di articolazione delle attività formative e dei tirocini e la suddivisione dei relativi crediti con l'indicazione, ove possibile, dei settori scientifico-disciplinari, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova finale e l'indicazione della sede o delle sedi di svolgimento dell'attività;
- c) i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
- d) il numero minimo di iscritti e le modalità di ammissione; nel caso in cui il corso non raggiunga il numero minimo di iscritti, non potrà essere attivato dall'Ateneo;
- e) la quota di iscrizione al corso;
- f) le eventuali agevolazioni previste per i partecipanti meritevoli e/o in disagiate condizioni economiche, e le eventuali esenzioni dal pagamento del contributo di iscrizione per gli studenti iscritti a corsi di Master universitario finanziati dall'Unione Europea;
- g) le modalità di frequenza e le eventuali forme di controllo;
- h) il piano didattico del corso comprensivo dei singoli insegnamenti che lo compongono e, se disponibili, le proposte di assegnazione degli incarichi di insegnamento;
- i) le collaborazioni interne ed esterne di supporto alla didattica e all'organizzazione del corso, nonché gli enti esoggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso, alle attività di tirocinio e alla ricerca di sbocchi occupazionali;
- l) l'indicazione delle eventuali convenzioni da stipulare per lo svolgimento del corso;
- m) il piano finanziario consistente in un prospetto analitico delle entrate previste e delle uscite per la docenza, il coordinamento, l'organizzazione, il funzionamento e le attrezzature, descrivendo l'andamento dei costi variabili in rapporto al numero di iscritti.

3. I corsi di Master universitario, di perfezionamento e aggiornamento professionale, devono disporre di strutture, personale, attrezzature e spazi per tutta la durata dell'organizzazione e dello svolgimento degli stessi.

4. Durante la permanenza in carica del Comitato Tecnico Organizzatore, l'istituzione e l'attivazione del relativo bando dei corsi di Master, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, sono deliberate dal Comitato Tecnico Organizzatore ai sensi del precedente punto 2 e la relativa delibera è inviata per la pubblicazione all'Ufficio Master.

5. I corsi di Master universitario, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

## **Art. 2 – Iscrizione**

L'iscrizione si intende perfezionata e produttiva di effetti con l'acquisizione della relativa domanda da parte dell'Università Niccolò Cusano. La domanda di iscrizione deve essere compilata telematicamente sul sito istituzionale dell'Università, alla pagina: [www.unicusano.it](http://www.unicusano.it). La compilazione telematica della domanda di immatricolazione sarà siglata dallo studente con la Firma Elettronica Avanzata (FEA). In tal modo, l'iscrizione sarà immediatamente acquisita dall'Ateneo, evitando la stampa e la spedizione del modulo cartaceo.

Nel caso di attivazione del Corso condizionata al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni, come previsto dal precedente art. 1, punto 2, lett. d) del presente Regolamento, l'iscrizione si intenderà perfezionata al raggiungimento di tale numero minimo di iscrizioni di cui si darà avviso agli studenti attraverso e-mail e/o pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ateneo.

## **Art. 3 - Docenza e coordinamento dei Master universitari, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.**

1. L'organizzazione e il coordinamento di ciascun corso di Master universitario, corso di perfezionamento e aggiornamento professionale, sono affidati al Collegio dei docenti. Il Collegio dei docenti è composto dai docenti del Master di cui, di norma, tre appartenenti all'Ateneo.

2. Il Direttore del corso è responsabile del funzionamento e del coordinamento delle attività, nonché della adeguatezza scientifica dei contenuti del corso stesso. Il Direttore viene designato dal Preside o, in mancanza, dal Coordinatore della Facoltà cui il corso afferisce o dal Direttore di strutture didattiche o di ricerca ove istituite, tra i docenti dell'Ateneo componenti del Collegio dei docenti, se presenti nel corpo docente del corso o, in mancanza, tra un docente componente del medesimo Collegio.

3. Il corpo docente del corso può comprendere, oltre a docenti dell'Ateneo, docenti di Università italiane o estere; può inoltre essere prevista una adeguata componente di esperti esterni, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese e l'aggiornamento professionale.

4. L'attribuzione dell'attività di docenza è effettuata dal Comitato Tecnico Organizzatore su proposta del Preside della Facoltà o, in mancanza, del coordinatore della Facoltà cui il Corso afferisce.

## **Art. 4 –Tutor**

Allo scopo di promuovere e sviluppare il valore formativo del corso di Master universitario, corso di perfezionamento e aggiornamento professionale universitario, il Collegio dei docenti può individuare uno o più tutor, in relazione ai contenuti, alle modalità e alle finalità del corso, per svolgere attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva e coordinamento delle attività di tirocinio.

## **Art. 5 - Requisiti di ammissione**

1. È ammesso ai corsi di Master universitario di primo livello chi abbia conseguito un titolo di laurea triennale o di laurea del vecchio ordinamento o un altro titolo italiano equipollente, o rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo dalla normativa vigente. Si rimanda, in ogni caso, al singolo bando di riferimento.

2. È ammesso ai corsi di Master universitario di secondo livello chi abbia conseguito una laurea magistrale, specialistica o un diploma di laurea del vecchio ordinamento o un altro titolo italiano equipollente, o rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo dalla normativa vigente. Si rimanda al singolo bando di riferimento.

3. È ammesso ai corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale nonché ai corsi di formazione e alta formazione chi abbia conseguito un diploma di scuola secondaria o titolo equipollente o rilasciato all'estero riconosciuto idoneo dalla normativa vigente.

4. I titoli di studio conseguiti all'estero, se non riconosciuti dalla normativa vigente, dovranno essere valutati su proposta del Preside della Facoltà o in mancanza del Coordinatore che li potrà riconoscere equipollenti ai soli fini dell'ammissione al corso.

5. L'iscrizione al Master è compatibile con altre iscrizioni nel rispetto della nuova normativa in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore, così delineata ai sensi della Legge n. 33 del 12 aprile 2022.

6. Il Collegio dei docenti può procedere all'eventuale riconoscimento di crediti didattici precedentemente acquisiti non compresi tra quelli conseguiti per ottenere il titolo di accesso al corso, nel limite massimo e con le modalità stabilite dalla delibera istitutiva.

7. Il bando del corso può prevedere, disciplinandola, una selezione per merito per l'iscrizione al corso e consentire l'iscrizione con riserva di studenti in procinto di laurearsi, a condizione che il titolo di studio richiesto risulti conseguito all'atto dell'inizio del corso.

## **Art. 6 - Attività formative**

1. Le attività formative sono articolate e distribuite proporzionalmente alla durata del corso.

2. L'inizio delle attività formative va programmato in relazione alla conclusione delle procedure di iscrizione dei candidati ammessi a seguito della selezione, ove prevista. Lo status di studente si acquisisce solo con il perfezionamento delle procedure di iscrizione.

3. Gli ordinamenti dei corsi di Master universitario devono prevedere il conferimento di almeno 60 crediti formativi universitari, corrispondenti alle ore di impegno complessivo ivi comprese le ore a disposizione dello studente per lo studio individuale, oltre a quelli già acquisiti per conseguire il titolo di accesso al corso. I corsi di Master universitario hanno durata almeno annuale.

4. Per gli ordinamenti dei singoli corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, corsi di formazione o alta formazione si rimanda al singolo bando di riferimento.

5. Le attività didattiche dei Master e dei Corsi sono svolte anche a distanza ovvero in modalità telematica. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative viene tracciata, per le attività telematiche, secondo le caratteristiche del sistema e per la modalità in presenza attraverso fogli presenza predisposti dagli uffici.

## **Art. 7 – Nomina Commissioni d'esami**

La Commissione di valutazione dell'esame finale e degli eventuali esami intermedi, è composta da almeno tre membri ed è nominata dal Direttore del corso. La Commissione è composta da Professori, Ricercatori, docenti dell'Ateneo strutturati all'interno dell'Ateneo o esterni ad esso, oltre a docenti di Università italiane o estere; possono inoltre essere nominati quali componenti delle commissioni esperti esterni, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese.

## **Art. 8 - Conseguimento del titolo**

1. Per conseguire il titolo lo studente dovrà aver acquisito i crediti previsti dall'ordinamento del corso, inclusi quelli relativi alle attività di tirocinio e alla prova finale.

2. Il conferimento dei crediti corrispondente a ciascuna attività formativa prevista nel corso è subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle relative competenze, al superamento delle eventuali verifiche intermedie e della prova finale.

3. Il titolo è rilasciato dal Rettore e sottoscritto dal Preside o, in mancanza, dal Coordinatore della Facoltà cui il corso afferisce e dal Coordinatore del corso, che attestano il regolare svolgimento del medesimo.

4. I Master e i Corsi si concluderanno in ogni caso al termine dell'anno accademico di riferimento. In caso di mancato ottenimento del titolo entro la fine dell'anno accademico di riferimento, lo studente decadrà dalla qualifica di iscritto, perdendo di fatto la possibilità di poterlo conseguire. In tal caso, lo studente non avrà diritto di ottenere il rimborso della quota di iscrizione versata. Allo stesso tempo, se non ancora versata, sarà comunque tenuto al saldo.

5. Ai Master e ai Corsi non è applicabile la rinuncia agli studi.

### **Art. 9 - Contributo di iscrizione. Compensi**

Il Consiglio di Amministrazione individua annualmente il contributo richiesto per l'iscrizione ad ogni Master o Corso. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce contestualmente anche il compenso per le attività didattiche svolte da parte dei docenti con i quali stipula il relativo contratto di docenza.

### **Art. 10 - Gestione delle carriere degli studenti**

La gestione delle carriere degli studenti, dall'iscrizione al rilascio del titolo, è attribuita all'Ufficio Master dell'Università.

### **Art. 11 - Norme finali**

Le deroghe al presente regolamento relative ai Master e Corsi svolti in convenzione con altre Università italiane o straniere, con enti e soggetti esterni, pubblici o privati, o finanziati dall'Unione Europea, sono soggette all'approvazione del CTO.